

Gazzetta ufficiale

C 302

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
6 settembre 2014

Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2014/C 302/01	Informazioni della Commissione sulle notifiche da parte degli Stati membri di decisioni relative all'applicazione della decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	1
---------------	---	---

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2014/C 302/02	Tassi di cambio dell'euro	2
---------------	---------------------------------	---

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2014/C 302/03	Avviso del ministero dell'economia della Repubblica di Croazia a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi	3
---------------	---	---

IT

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2014/C 302/04	Rinotifica di una concentrazione precedentemente notificata (Caso M.7265 — Zimmer/Biomet) ⁽¹⁾	4
2014/C 302/05	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7391 — HUAYU Automotive Systems/KSPG/KS AluTech JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	5

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

**Informazioni della Commissione sulle notifiche da parte degli Stati membri di decisioni relative
all'applicazione della decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**

(2014/C 302/01)

I. Contesto

A norma dell'articolo 5 della decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE, gli Stati membri interessati dovevano notificare alla Commissione entro il 20 luglio 2014 la loro eventuale decisione di applicare la decisione.

Tali notifiche dovevano specificare, se del caso, i paesi terzi in relazione ai quali la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania, in assenza di relazioni diplomatiche, non applicano la decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 3, paragrafo 1.

II. Informazioni

La Commissione ha ricevuto le notifiche indicate in appresso.

La BULGARIA applica la decisione n. 565/2014/UE e, a norma del suo articolo 3, considera equipollenti ai visti bulgari i visti nazionali e i permessi di soggiorno rilasciati dalla Croazia, da Cipro e dalla Romania, elencati rispettivamente agli allegati II, III e IV della decisione.

La CROAZIA applica la decisione n. 565/2014/UE e, a norma del suo articolo 3, considera equipollenti ai visti croati i visti nazionali e i permessi di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria, da Cipro e dalla Romania, elencati rispettivamente agli allegati I, III e IV della decisione.

CIPRO applica la decisione n. 565/2014/UE e, a norma del suo articolo 3, considera equipollenti ai visti ciprioti i visti nazionali e i permessi di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria, dalla Croazia e dalla Romania, elencati rispettivamente agli allegati I, II e IV della decisione.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione e in assenza di relazioni diplomatiche, Cipro non applicherà la decisione per quanto riguarda i visti e i permessi di soggiorno apposti su documenti di viaggio rilasciati dall'Azerbaijan e dalla Turchia.

La ROMANIA applica la decisione n. 565/2014/UE e, a norma del suo articolo 3, considera equipollenti ai visti rumeni i visti nazionali e i permessi di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria, da Cipro e dalla Croazia, elencati rispettivamente agli allegati I, II e III della decisione.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

5 settembre 2014

(2014/C 302/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2948	CAD	dollari canadesi	1,4085
JPY	yen giapponesi	136,27	HKD	dollari di Hong Kong	10,0350
DKK	corone danesi	7,4455	NZD	dollari neozelandesi	1,5613
GBP	sterline inglesi	0,79455	SGD	dollari di Singapore	1,6252
SEK	corone svedesi	9,1813	KRW	won sudcoreani	1 327,73
CHF	franchi svizzeri	1,2064	ZAR	rand sudafricani	13,9042
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,9515
NOK	corone norvegesi	8,1370	HRK	kuna croata	7,6263
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 224,67
CZK	corone ceche	27,596	MYR	ringgit malese	4,1207
HUF	fiorini ungheresi	314,16	PHP	peso filippino	56,508
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	47,8340
PLN	zloty polacchi	4,1932	THB	baht thailandese	41,536
RON	leu rumeni	4,4024	BRL	real brasiliano	2,9079
TRY	lire turche	2,8072	MXN	peso messicano	17,0195
AUD	dollari australiani	1,3826	INR	rupia indiana	78,2141

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Avviso del ministero dell'economia della Repubblica di Croazia a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2014/C 302/03)

Annuncio della Repubblica di Croazia: prima tornata di concessione di licenze di ricerca e coltivazione di idrocarburi a terra

Ministero dell'Economia

Legge sulla ricerca e coltivazione di idrocarburi

Tornata di concessione di licenze a terra

Il ministero dell'Economia invita le persone interessate a presentare domanda per ottenere licenze relative a blocchi a terra in Croazia. Per svolgere le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree a terra soggette alla giurisdizione della Repubblica di Croazia occorrono una licenza nazionale e un accordo di coltivazione condivisa stipulati a seguito della concessione della licenza. Il richiedente selezionato, sia esso un ente singolo o un consorzio di enti, avrà diritto alla ricerca di idrocarburi e all'attribuzione diretta di una concessione per un periodo totale di massimo trent'anni nel caso di una dichiarazione di scoperta commerciale.

Maggiori informazioni sull'offerta, ivi compresi gli elenchi e le mappe dei blocchi interessati, nonché le istruzioni riguardanti le licenze, le clausole che figureranno in tali licenze e le modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito web dell'Agenzia croata per gli idrocarburi: www.azu.hr. L'autorità competente è il ministero dell'Economia — Settore minerario, Ulica grada Vukovara 78, HR-10000 Zagreb, Repubblica di Croazia.

L'area geografica per la quale può essere introdotta una domanda è costituita da 6 blocchi di ricerca a terra. La superficie, la profondità e le coordinate dei blocchi sono specificate nel dossier completo dell'offerta.

Data o termine ultimo proposti per il rilascio dell'autorizzazione: le domande devono essere presentate entro il 18 febbraio 2015 alle 14:00 (ora locale). Il termine per il rilascio delle licenze è il 18 maggio 2015.

Criteri

1. La qualità globale della domanda presentata;
2. le competenze tecniche, finanziarie e professionali del richiedente;
3. eventuali carenze di efficienza e di affidabilità dimostrate dal richiedente nel contesto di un'autorizzazione o licenza precedente, sotto qualunque forma e in qualsiasi paese;
4. le proposte concernenti la tutela della sicurezza e della salute pubbliche, la sicurezza dei trasporti, la protezione dell'ambiente e delle risorse biologiche nonché del patrimonio nazionale avente valore artistico, storico o archeologico, la sicurezza degli impianti e dei lavoratori e la gestione pianificata delle risorse petrolifere;
5. l'impegno globale di lavoro e la contropartita finanziaria offerti, classificati sulla base di due fasi di ricerca (3 + 2 anni) e valutati sulla base della distanza/superficie previste per gli studi in 3D e/o gli studi sismici in 3D se del caso, il numero dei pozzi di ricerca e altri studi;
6. bonus offerti al momento della firma (minimo di 1 400 000,00 HRK per blocco).

Note

Le domande possono essere presentate in inglese ma devono essere accompagnate da una traduzione in croato. Si invitano i richiedenti a consultare il dossier completo dell'offerta e a presentare le domande utilizzando i moduli ivi contenuti.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Rinotifica di una concentrazione precedentemente notificata**(Caso M.7265 — Zimmer/Biomet)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/C 302/04)

1. In data 3 giugno 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Zimmer Holdings, Inc. («Zimmer», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme dell'impresa Biomet, Inc. («Biomet», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.
2. L'11 giugno 2014 la notifica è stata dichiarata incompleta. Le imprese in questione hanno quindi trasmesso le ulteriori informazioni richieste. Il 29 agosto 2014 la notifica è stata dichiarata completa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004.
3. Le attività svolte dalle imprese interessate sono:
 - Zimmer opera nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di dispositivi per l'ortopedia ricostruttiva, spinale e traumatologica, prodotti biologici, impianti dentali e prodotti chirurgici connessi,
 - Biomet opera nei presidi ortopedici, in altri presidi medici e nei prodotti connessi.
4. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
5. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7265 — Zimmer/Biomet, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7391 — HUAYU Automotive Systems/KSPG/KS AluTech JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 302/05)

1. In data 29 agosto 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione HUAYU Automotive Systems Co., Ltd., («HASCO», Repubblica popolare cinese), controllata in ultima istanza dal gruppo Shanghai Automotive Industry Corporation («gruppo SAIC», Repubblica popolare cinese), e KSPG AG («KSPG», Germania), controllata in ultima istanza da Rheinmetall AG («Rheinmetall», Germania), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune delle attività di KSPG relative mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

- gruppo SAIC: holding del settore automobilistico le cui operazioni controllate coprono la catena di valore dell'intera industria automobilistica, ivi compresi lo sviluppo, la produzione, le vendite e la logistica dei veicoli (autovetture e veicoli commerciali) e dei componenti (motori, scatole del cambio, gruppi propulsori, telai, elementi interni ed esterni e componenti elettronici). Il gruppo SAIC offre inoltre servizi commerciali e finanziari connessi ai veicoli,
- Rheinmetall: opera nei settori dei componenti auto e del materiale di difesa,
- KSPG: opera su scala mondiale come fornitore di primo livello dell'industria automobilistica specializzato in prodotti e componenti per l'aerazione e il controllo delle emissioni, pompe, pistoni, blocchi motore e cuscinetti a strisciamento.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7391 — HUAYU Automotive Systems/KSPG/KS AluTech JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT